

18/11/2021



21/149/CU11/C2/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146, RECANTE MISURE URGENTI IN  
MATERIA ECONOMICO E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE  
INDIFFERIBILI (S 2426)**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

***Punto 11) Odg Conferenza Unificata***

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'espressione del parere all'accoglimento degli emendamenti in allegato. Al riguardo si chiede una soluzione condivisa alle tematiche di seguito elencate da veicolare nel provvedimento durante l'iter parlamentare ribadendo la disponibilità al confronto con il Governo.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con lettere del 21 e del 22 settembre scorso al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro della Salute, al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha anticipato alcune criticità sul fronte degli equilibri dei bilanci regionali sia per la parte "Sanità" che per le "Minori entrate", temi da affrontare con urgenza prima della chiusura dell'esercizio 2021, auspicando che in vista della manovra di bilancio 2022 potessero trovare soluzione nel DL "Fiscale" che disciplina i flussi finanziari anche per il 2021

Dall'esame del decreto 146/2021 non emergono risposte per nessuna delle criticità evidenziate.

**Sul versante "Sanità"** le Regioni e le Province autonome stanno registrando un significativo scostamento sulla spesa sanitaria a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria anche nell'anno 2021 che attualmente non è coperto da finanziamenti in decreti emergenziali. Per questo motivo era stata evidenziata:

- l'importanza di rafforzare ulteriormente la flessibilità nell'utilizzo delle risorse emergenziali messe a disposizione di ogni singola Regione e Provincia autonoma superando i vincoli, le priorità e le limitazioni poste della normativa emergenziale stante il perdurare nel 2021 di una fase eccezionale e non di una gestione ordinaria della "Sanità";
- la necessità di un finanziamento eccezionale per l'anno 2021 per salvaguardare gli equilibri del sistema sanitario nazionale per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla

tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie, in quanto:

- ✓ alcuni interventi previsti per norma di legge nell'anno 2021 sono privi di adeguata copertura economica; in altri casi, gli interventi sono finanziati parzialmente soltanto per una parte dell'anno;
- ✓ le risorse del c.d. *Payback* farmaceutico sono state utilizzate dalle Regioni per far fronte alla copertura delle spese 2020 per la gestione emergenziale;
- ✓ complessivamente si rilevano minori risorse nell'anno 2021 per oltre 2,2 mld di euro rispetto all'anno 2020;
- ✓ nel 2021 non si può ricorrere ai Fondi Europei (FESR e FSE) per la copertura delle spese sostenute dalle Regioni per far fronte alla gestione emergenziale, DPI in primis;
- ✓ l'emergenza pandemica ha accentuato le problematiche che interessano il settore socio-sanitario e socio-assistenziale: necessario il "ristoro" dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni ed ai servizi erogati nella fase emergenziale per sostenere queste strutture.

**Sul versante minori entrate accertate per il 2021 nei bilanci regionali**, si rileva che i rendiconti 2020 ormai approvati, e nella maggior parte dei casi anche parificati dalla Corte dei Conti, evidenziano importanti scostamenti di entrata per alcune regioni che ovviamente si ripercuotono anche sugli equilibri nell'esercizio 2021.

Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ancorché utilizzabile nel biennio 2020 e 2021, è risultato incapiente per alcune Regioni già per l'esercizio 2020 e non è sufficiente a coprire le minori entrate 2021 soprattutto a fronte del crollo degli accertamenti derivanti dall'attività di controllo. Pertanto, la compensazione non è in grado di garantire per una parte delle Regioni le entrate che erano state prefissate con la manovra 2020- 2021.

Inoltre, si sottolinea che le norme che prevedono il rimborso di spese legali e spese di notifica all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento di ruoli straordinario ex lege e non per provvedimenti di sgravio disposti dall'ente creditore (enti territoriali) (vedi articolo 4, ai commi 4-11 del DL 41/2021; art. 4 del D.L. 23/10/2018, n. 119), aggravano ulteriormente la situazione: all'interno della disciplina dell'equilibrio di bilancio di competenza a cui gli enti territoriali sono tenuti, tali norme determinano un aggravio della spesa senza entrate correlate.

Inoltre si ravvisano ulteriori criticità per i profili giuridici dell'articolo 13 inerente "*Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" evidenziate nell'Allegato 2, unitamente ad alcune proposte di modifica.

Roma 18 novembre 2021



## ALLEGATO 1

### EMENDAMENTI AL DL 146/2021 “MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI” (S 2426)

1. Emergenza sanitaria anno 2021 .....	1
2. Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario.....	2
3. Abrogazione spese di notifica e spese legali cartelle “Saldo e Stralcio” .....	3
4. Slittamento termini - integrazione art.68 DL 18/2020.....	6
5. Termini entrata in vigore aliquote ECOTASSA.....	9

#### 1. Emergenza sanitaria anno 2021

1. Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

*“Articolo 13 bis (Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

- 1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.”*
2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

*Conseguentemente:*

- a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;*
- b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.*

#### **Relazione**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con lettere del 21 e del 22 settembre scorso, ha evidenziato che le Regioni e le Province autonome stanno facendo fronte a una maggiore spesa sanitaria a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria anche nell'anno 2021 che attualmente non è coperta da finanziamenti in decreti emergenziali, oltreché dall'assenza per l'anno in corso del



finanziamento per le spese emergenza COVID-19 che pur sono state limitate soprattutto al primo quadrimestre dell'anno scorso, e delle risorse per il *pay-back* farmaceutico utilizzate per la copertura della gestione emergenziale del 2020 in linea con uno spiccato senso di responsabilità. Si rende necessario per salvaguardare gli equilibri del sistema sanitario nazionale con un incremento eccezionale del fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021.

## 2. Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario

1. All'articolo 16 è inserito il seguente comma:

“3 bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le Regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.”.


2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

**Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
<b>Abruzzo</b>	15.437.118,57
<b>Basilicata</b>	-
<b>Calabria</b>	78.655.325,63
<b>Campania</b>	-
<b>Emilia Romagna</b>	19.863.976,45
<b>Lazio</b>	2.607.236,44
<b>Liguria</b>	-
<b>Lombardia</b>	159.511.996,65
<b>Marche</b>	-
<b>Molise</b>	219.505,24
<b>Piemonte</b>	-
<b>Puglia</b>	-
<b>Toscana</b>	22.484.825,22
<b>Umbria</b>	3.797.827,29
<b>Veneto</b>	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

## Relazione

Al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci delle Regioni tutelando, altresì, gli investimenti pubblici nelle Regioni a statuto ordinario, è incrementato il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni istituito dal DL 34/2020 che, ancorché utilizzabile nel biennio 2020 e 2021, risulta incappiente



per alcune Regioni già per l'esercizio 2020, pur avendo tutto il comparto rispettato l'obiettivo di finanza pubblica oltre che l'equilibrio economico. Le entrate registrate dai bilanci regionali nel 2021 registrano un forte calo soprattutto a fronte del crollo degli accertamenti derivanti dall'attività di controllo stante le proroghe legislative per la riscossione tributaria.

Per garantire le entrate prefissate nel biennio con la manovra 2020- 2021 secondo il principio contabile della competenza con cui sono costruiti i bilanci regionali, è necessario un incremento del Fondo di cui all'art.111 del DL 34/2020 per salvaguardare gli equilibri di bilancio che, peraltro, per gli importi in questione assicurano la copertura finanziaria di investimenti regionali. All'onere si provvede con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 1 dell'articolo 16, mantenendo il vincolo finalizzato alla spesa per investimenti.

Il riparto delle risorse aggiuntive è definito in proporzione alla stima delle minori entrate registrate nel 2021 rispetto al 2019 e dei ristori erogati nell'esercizio 2020 per la copertura delle minori entrate del biennio 2020 - 2021.

### 3. Abrogazione spese di notifica e spese legali cartelle “Saldo e Stralcio”

1. All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“15 bis. È abrogato il comma 8, dell'articolo 4 del decreto - legge 22 marzo 2021, n.41 (convertito, con modificazioni nella legge 21 maggio 2021, n.69.

15 ter. A decorrere dall'anno 2022 non trova applicazione l'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 4 del decreto - legge del 23/10/2018, n. 119 convertito in legge del 17/12/2018 n. 136. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”


2. All'onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### Relazione

I fini dell'emendamento sono l'abrogazione e la sospensione dal 2022 di norme che prevedono il rimborso di spese legali e spese di notifica all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento di ruoli straordinario ex lege e non per provvedimenti di sgravio disposti dall'ente creditore (enti territoriali). Lo Stato, nel legiferare, non ha previsto né la compensazione per queste minori entrate per gli enti territoriali né si è fatto carico del rimborso di queste spese legali e di notifica che sono, al contrario, poste in carico agli enti per provvedimento di legge.

Infatti, l'articolo 4, ai commi 4-11 del DL 41/2021, dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017.

Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni sul precedente stralcio (di cui di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, ovvero lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). Inoltre, le spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti, ove non ancora saldate al 23 marzo 2021, sono rimborsate all'agente della riscossione. **Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente.** Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31



dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall'agente della riscossione all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Anche l'art. 4 del D.L. 23/10/2018, n. 119 ha disposto lo Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010". Di nuovo, le ricadute per gli enti territoriali sono minori entrate per i crediti annullati e maggiori spese dovute al comma 3 dell'art 4 che prevede a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione sino a tutto il 2040, in rate annuali il rimborso delle spese esecutive (ex art, 4 comma 1 d.l. 119/2018 ). Il comma 3 dello stesso articolo 4 dispone che per i carichi viene presentata richiesta di rimborso al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, con oneri a proprio carico.

**All'interno della disciplina dell'equilibrio di bilancio di competenza a cui gli enti territoriali sono tenuti, tali norme determinano un aggravio della spesa senza entrate correlate, anche alla luce delle minori entrate che gli enti hanno subito a causa della pandemia e non completamente compensate dal fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e Province autonome, di cui all'art.111 del DL 34/2020, se ne chiede l'abrogazione e la sospensione.**

D.L. 22/03/2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70.

**Art. 4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi  
In vigore dal 23 marzo 2021**

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020:

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.»;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge



19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. <sup>26</sup>

6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

**D.L. 23/10/2018, n. 119 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.**  
**Publicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2018, n. 247.**

**Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 <sup>(16)</sup>**  
**In vigore dal 30 giugno 2019**



1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'*allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione. <sup>(15)</sup>

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'*articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso *articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999*. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle *decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014*, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

#### **4. Slittamento termini - integrazione art.68 DL 18/2020**

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

“3bis. Al comma 4-bis, dell'articolo 68, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “fino alla data del 31 dicembre 2021” sono aggiunte le parole “e con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione prima del periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis la cui notifica è stata sospesa nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.”

#### **Relazione**

La presente proposta tiene conto della necessità di garantire l'attività di recupero che le Amministrazioni avevano già attivato prima dell'8 marzo 2020, data di inizio del periodo di sospensione dei versamenti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 (art. 68 del DL n. 18/2020), affidando i propri crediti all'agente della riscossione e che il Governo ha sospeso proprio in relazione alle difficoltà connesse a tale emergenza. La diluizione di maggior tempo per l'agente della riscossione di notificare le cartelle che ha in giacenza consente di non addensare in

